



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 12/21

Dec. n. 11/21

Il giorno 7 settembre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 1° settembre u.s., nei confronti di:

**PIERNI Gabriele Teodoro**, nato *omissis* e residente in *omissis* tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "SPOLETO", con tessera n. 21062496 e licenza Velocità élite n. P04698;

rappresentato e difeso, oltre che da sé stesso, anche dall'avv. Chiara Zaffaroni, entrambi con studio in Milano alla via Alfonso Lamarmora n. 36, presso cui ha eletto domicilio, in virtù di procura in atti, titolari, rispettivamente, dei seguenti indirizzi p.e.c., quale domicilia digitali estratti dai relativi registri, anche ai fini delle comunicazioni e notificazioni: *omissis*

**incolpato di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto venerdì 27 agosto 2021, alle ore 8:30 circa, durante le operazioni preliminari svoltesi presso il box 20 del Mugello Circuit, il PIERNI, iscritto col n° 49 alla classe National Trophy 1000, round 5°, esibiva tramite il proprio smartphone soltanto il certificato medico e non il modulo di idoneità fisica, come richiesto dai regolamenti federali. Alla richiesta del predetto modulo inveiva contro il CdGD proferendo in malo modo le seguenti frasi: **“non è un mio problema ma un problema del motoclub” “c'è sempre qualche cazzo di problema con voi, lei mi deve fare questa cazzo di verifica, lei non sa chi sono io, vi compro tutti, sono un pubblico ufficiale della procura di Milano, mi dia nome e cognome che la denuncio, lei sta abusando del suo potere”**. Invitato dal Commissario tecnico a lasciare il box verifiche e ad abbassare la voce, il PIERNI inveiva contro di lui esclamando: **“Vi compro tutti e vi metto nel mio giardino”** continuando a riprendere con il proprio smartphone tutte le conversazioni avvenute nel box, nonostante il divieto assoluto ad effettuare riprese nei box più volte ribadito».*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 1° settembre u.s. dalla Procura Federale;

- ESAMINATI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del Commissario di Gara delegato alla manifestazione del C.I.V. cod. NAZVE005, il rapporto di gara e gli atti ufficiali della gara stessa, nonché gli ulteriori documenti acquisiti;

HA FISSATO la data della decisione – ai sensi dell'art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo

stesso si avvalessse della facoltà di far pervenire, entro il 5 settembre 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Il PIERNI ha, quindi, esercitato il proprio diritto di difesa trasmettendo in data 3.9.2021 memoria difensiva ed allegati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. Invero, come si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara del 27 agosto 2021 (cod. NAZVE005) e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, l'incolpato Gabriele Teodoro PIERNI, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La responsabilità dell'incolpato risulta, infatti, senza dubbio acclarata dai predetti atti, i quali descrivono con dovizia di particolari, la dinamica di quanto accaduto proprio il 27 agosto 2021 presso il box 20 del Circuito del Mugello, ove erano in corso le verifiche prodromiche alla gara C.I.V. (5° round della National Trophy 1000), poi riportata nel capo di incolpazione, concretatasi nel comportamento oltremodo irrispettoso che il PIERNI ha assunto nei confronti del C.d.G.D. preposto alle suddette verifiche.

Secondo il contenuto degli atti ufficiali di gara, tra l'altro, risulta non solo che tale increscioso episodio sia accaduto alla presenza di un folto gruppo di persone presenti nel paddock, ma anche che lo stesso - nonostante cortesemente invitato ad abbandonare il box a causa del suo comportamento - ha perseverato nella propria aggressiva condotta, reiterando espressioni minacciose ed inopportune nei confronti di altri funzionari F.M.I. ivi presenti ed effettuando

riprese video con il proprio smartphone, sebbene tali riprese non siano affatto consentite.

La condotta dell'incolpato PIERNI, allora, come innanzi evidenziato, può definirsi certamente scorretta ed antisportiva, e, quindi, in quanto tale, rilevante e sanzionabile ai sensi del R.d.G., attesa la fede privilegiata di cui godono gli atti ufficiali della gara citata, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Tra l'altro, quanto sin qui dedotto non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dall'incolpato, di cui si dirà appresso.

II. La memoria difensiva del PIERNI si caratterizza, sostanzialmente, in una elencazione di fatti e situazioni pregressi poco afferenti alle contestazioni disciplinari oggetto del presente procedimento, a nulla rilevando quanto dal medesimo affermato circa la asserita regolarità delle *cartulae* in possesso del PIERNI ai fini della partecipazione alla manifestazione, o il riferimento ad episodi precedentemente accaduti, privi, tra l'altro, di qualsiasi supporto probatorio. Gli argomenti difensivi rappresentati dal PIERNI non involgono, difatti, il merito delle violazioni contestategli e, al di là di una generica e poco circostanziata contestazione dei fatti accaduti, si limitano a delle mere petizioni di principio nei confronti dei funzionari F.M.I., attraverso una serie di illazioni del tutto sfinite di oggettivo riscontro.

L'incolpato ha, infine, concluso, per la richiesta di "sospensione" del procedimento disciplinare *de quo*, sulla scorta di una presunta irregolarità del provvedimento di esclusione comminatagli sul campo di gara, senza, però avvedersi che tale istituto, nel caso di specie non è né previsto, né, pertanto, regolamentato.

III. Ciò posto, questo Giudice ritiene l'incolpato Gabriele Teodoro PIERNI responsabile dell'illecito contestatogli, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

È evidente che lo stesso, attraverso la condotta perpetrata il 27 agosto 2021 in occasione della manifestazione agonistica citata, risultante dagli atti ufficiali di gara (proposta di sanzione e rapporti di gara), nonché dalle successive integrazioni documentali richieste ed ottenute dalla Procura Federale, ha violato l'art. 1 R.d.G., venendo meno agli obblighi di lealtà e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato, consumando un atteggiamento contrario anche al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare alcuna norma di comportamento.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Gabriele Teodoro PIERNI ha posto in essere – come detto - una condotta gravemente antisportiva e, pertanto, rilevante dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della incensuratezza del suddetto incolpato, ritiene equa nella misura di mesi 4 (quattro) di ritiro della tessera federale e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 7 gennaio 2022), così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi sei. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare perpetrata, secondo il dettato dell'art. 42.1 R.d.G..

#### **P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


**PIERNI Gabriele Teodoro**, nato *omissis* e residente in *omissis* tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "SPOLETO", con tessera n. 21062496 e licenza Velocità élite n. P04698;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 7 gennaio 2022.

Depositata il 7 settembre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Gabriele Teodoro Pierni, in proprio e quale procuratore di sé stesso, giusta procura in atti;
- Avv. Chiara Zaffaroni, quale procuratore e difensore dell'incolpato, giusta procura in atti;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. Re. Umbria;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.